

N. 1/2023 R.G.



IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Concetta Grillo	Presidente
dott. Cinzia Cicero	Giudice
dott. Oriana Calvo	Giudice Relatore

nella causa di reclamo ex artt. 737 c.p.c. e 10, comma VI, l. 3/2012 iscritta al n. r.g. **1/2023** promossa da:

FRACCAVENTO SALVATORE, nato a Ramacca (CT) il 06.04.1967, c.f. FRCSVT67D06H168C, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Massimino, presso il cui studio, sito in Catania, via San filippo Neri n. 4, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.

Reclamante

CONTRO

IBL BANCA – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 30, p.i. 00897081006, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Civale e Vincenzo Di Blasi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Caltagirone, via Toniolo n. 44, giusta procura in atti.

Reclamata

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 737 c.p.c. e 10, comma VI, l. 3/2012, Fraccavento Salvatore ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di omologazione della proposta di accordo coi creditori emesso dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Paola Criscione, il 05-09.01.2023. Il Giudice di prime cure aveva, infatti, ritenuto *“che dall'esame della documentazione versata in atti risulta che il ricorrente, in sede di separazione, si è obbligato al trasferimento in favore della moglie del 50% indiviso dell'immobile sito in [REDACTED] destinato a casa familiare e costituente l'unico bene immobile in proprietà – al 50% – del*

ricorrente, e si è accollato il pagamento integrale delle rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi in via solidale, rinunciando alla rivalsa nei confronti della [REDACTED] ritenuto che tale ultima circostanza, non esaminata nella relazione dell'OCC, integra un atto in frode ai creditori in quanto, benché il debito nei confronti dell'istituto mutuante sia, allo stato, solidalmente assunto dal ricorrente – che, quindi, è tenuto a corrispondere l'intero importo – la rinuncia alla rivalsa nei confronti della [REDACTED] costituisce rinuncia a un credito – di importo pari alla metà del residuo debito nei confronti del mutuante, ovvero pari a circa € 39.000,00 –, il cui recupero avrebbe accresciuto la percentuale di soddisfacimento dei creditori, che non trova adeguata giustificazione nelle ulteriori condizioni della [REDACTED] posto che l'accordo omologato prevede anche la corresponsione di € 250,00 mensili in favore della [REDACTED] [REDACTED] nonché, come detto, l'assunzione da parte del Fraccavento dell'obbligo di trasferire [REDACTED] oggetto della garanzia ipotecaria (accordo evidentemente rimasto non onerato allo stato, atteso che il 50% del bene viene indicato nella relazione come facente parte del patrimonio del ricorrente)''.

Puntualizza il Fraccavento: a) che la promessa di trasferimento del cinquanta per cento dell'immobile in comproprietà con [REDACTED] è stata inserita tra gli accordi di una [REDACTED] [REDACTED] al fine di riconoscere alla [REDACTED] contributo fornito alla famiglia sin dal 1995; b) che tale promessa non è stata ancora eseguita, ma che, in ogni caso, essa non influisce sulla garanzia dei creditori, in quanto il creditore ipotecario può rivalersi per intero sul bene oggetto della promessa di trasferimento in forza del diritto di sequela e considerato che [REDACTED] mutuataria coobbligata; c) che la proposta di accordo prevede l'integrale pagamento dell'istituto mutuante (Banca San Francesco), in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il valore attuale dell'intero bene garantito da ipoteca è inferiore rispetto alla misura del debito; d) che non possono essere prese in considerazione le osservazioni presentate da IBL Banca, non avendo questa preventivamente esaminato il merito creditizio.

Costituitasi in giudizio, la IBL Banca contestava in fatto e in diritto le deduzioni del reclamante, aggiungendo che quest'ultimo avrebbe posto in essere altri atti in frode dei creditori: in particolare, al momento della sottoscrizione del finanziamento con IBL non avrebbe comunicato la presenza di ulteriori finanziamenti, di data anteriore, a suo carico. Contestava, poi, la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, l'impossibilità di risalire al momento in cui lo stesso si era manifestato e le ragioni che lo avrebbero determinato. Nel merito, eccepiva la non fattibilità dell'accordo prospettato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del reclamo e, in via subordinata, "accertare e dichiarare che la percentuale di credito falcidiata di IBL sia troppo elevata, tenuto conto delle

circostanze fattuali sopra esposte, e, per l'effetto, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi sempre tenuto conto del credito privilegiato di IBL e degli estratti conto aggiornati agli atti della procedura, prevedendo (i) il pagamento in favore di IBL di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una falcidia del credito vantato da IBL in una misura inferiore al 75%, tenuto anche conto della lunga durata dell'Accordo proposto (iii) che le reali e dimostrate spese mensili necessarie per il sostentamento del Ricorrente siano considerate nel calcolo".

All'udienza del 02.03.2023, l'avvocato del Fraccavento si riservava di conferire con il proprio assistito in ordine alla possibilità di revocare l'impegno preso in sede di [REDACTED]

In data 05.04.2023 il reclamante depositava una scrittura privata tra lo stesso e [REDACTED] nella quale quest'ultima rinunciava al trasferimento del [REDACTED]

[REDACTED] alla successiva udienza del 06.04.2023 il

Collegio si riservava.

Tuttavia, il procedimento veniva rimesso sul ruolo istruttorio a causa dell'erronea composizione del Collegio, del quale faceva parte un giudice non togato.

Pertanto, alla nuova udienza del 07.09.2023 – alla quale la parte reclamata non è comparsa, mentre la parte reclamante ha discusso la causa – il Collegio, regolarmente composto, si è riservato di provvedere.

Alla Camera di consiglio del 05.10.2023, sentito il giudice relatore, esaminati gli atti di causa, il Collegio ha reputato il reclamo proposto fondato.

Sotto un primo aspetto, la promessa di trasferimento immobiliare in questione non si ritiene assuma rilievo frodatorio dei creditori. In primo luogo - se è vero che [REDACTED] riveste la natura di titolo esecutivo, con la conseguenza che le pattuizioni in esso contenute possono essere portate ad esecuzione anche in mancanza di adempimento spontaneo, purché dotate del requisito della determinatezza (Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 2023, n. 15697) -, nel ricorso per l'omologa in esame non vi è alcuna clausola di trasferimento immobiliare, ma solo l'impegno a trasferire. [REDACTED] per effettuare il trasferimento immobiliare, hanno preferito seguire la cd. procedura bifasica, secondo la quale la promessa di trasferimento assunta in sede di [REDACTED] [REDACTED] deve essere seguita, per la realizzazione dell'effetto traslativo, da un successivo atto redatto dal notaio o, in caso di inadempimento, da un giudizio ex art. 2932 c.c. (sulle diverse modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali [REDACTED] in relazione agli atti traslativi di diritti immobiliari cfr. S.U., 29 luglio 2021, n. 21761). Oltre ciò, non può non valorizzarsi l'atto con il quale la beneficiaria della promessa ha rinunciato al trasferimento dell'immobile, sia sotto il profilo della insussistenza dell'intento frodatorio in capo al Fraccavento (che si era impegnato ad ottenere

quella rinuncia) sia in merito al peso dello stesso in un eventuale futuro giudizio per esecuzione specifica degli obblighi di fare.

In secondo luogo, occorre attribuire rilievo alla circostanza che il bene oggetto della promessa di trasferimento è gravato da ipoteca. Al riguardo, la proposta di accordo con i creditori prevede il pagamento integrale del creditore ipotecario (per euro 78.135,35) e, in una prospettiva liquidatoria, considerati il valore della quota del bene immobile oggetto della promessa (euro 30.800,00) e la natura ipotecaria del credito sullo stesso gravante, gli altri creditori non verrebbero comunque soddisfatti. Dunque, la promessa di trasferimento immobiliare non è idonea a ledere le ragioni dei creditori, perché l'unico soggetto al quale potrebbe derivare un pregiudizio, in ragione del rapporto tra valore del bene e del credito, con l'omologa dell'accordo troverebbe integrale soddisfazione, salvo quanto verrà di seguito precisato con riguardo alla tempistica. Pagamento integrale che, viceversa, che non sarebbe assicurata in caso di liquidazione del bene, essendo il reclamante titolare della sola quota del cinquanta per cento.

Sotto un secondo aspetto, con riguardo alla qualificazione come atto in frode ai creditori della rinuncia all'azione di regresso, a fronte del pagamento integrale del mutuo, in favore [REDACTED] [REDACTED] per un importo quantificabile complessivamente in euro 39.000,00, ossia nella misura del cinquanta per cento del debito afferente al mutuo ipotecario contratto, è d'uopo premettere quanto segue.

La presenza di atti in frode ai creditori, in generale, deve essere valutata non solo sotto un profilo oggettivo - quale idoneità degli atti posti in essere di ledere le ragioni dei creditori, ad esempio diminuendo la garanzia patrimoniale generica – ma anche soggettivo, occorrendo una caratterizzazione in termini di dolosa preordinazione o di dolo specifico (cfr. Tribunale di Ivrea, 10 aprile 2020; Tribunale di Benevento, 23 aprile 2019; Tribunale di Reggio Emilia, 11 marzo 2015). Nel valutare la sussistenza di una finalizzazione della condotta ad arrecare un pregiudizio ai creditori, occorre guardare: alle condizioni economiche del soggetto agente e alla presenza di uno stato di sovraindebitamento al momento del compimento dell'atto; quando il danno è cagionato da un negozio giuridico, alla presenza o meno di clausole contrattuali che bilancino un'eventuale squilibrio nelle obbligazioni assunte.

Sotto altro profilo, in tema di determinazione [REDACTED]

[REDACTED]

civile, sez. I, 20 giugno 2023, n. 17544; nella giurisprudenza di merito cfr. di recente Corte d'Appello di Ancona, sez. II, 18 luglio 2023, n. 1128). E dunque, *“nella determinazione [redacted] il Giudice non deve limitarsi ad una mera comparazione dei redditi dei [redacted] ma deve tenere conto anche di tutte le altre circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti”* e, sulla base delle stesse, può anche reputare che il pagamento del mutuo giustifichi l'elisione di [redacted] (Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2015, n. 22603). Nel concreto, *“nel caso di mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare, fatta salva l'obbligazione solidale verso l'istituto di credito, il*

Nel caso in esame, il Fraccavento ha rinunciato al credito, di euro 39.000,00, vantato nei confronti [redacted] a titolo di regresso per il pagamento del mutuo da [redacted] [redacted] così sottraendo tale somma ai creditori (in particolare ai chirografari) ed impedendo loro eventualmente di surrogarsi nel credito. Tuttavia, il superiore atto non possiede quella dolosa preordinazione a ledere le ragioni dei creditori. Occorre valorizzare, in proposito, la circostanza che [redacted] non abbia mai svolto né attualmente svolga attività lavorativa, sicché le condizioni della [redacted] correttamente tengono conto dell'apporto dalla stessa dato [redacted] La rinuncia all'azione di regresso risulta, inoltre, compensata dalla [redacted], pari ad euro 250,00, a fonte di una rata mensile del mutuo pari ad euro 453,00. Appare, dunque, ragionevole ritenere che nella determinazione dell'[redacted] di importo basso tenuto conto delle precedenti condizioni reddituali [redacted] sia stata influenzata dall'accollo del mutuo in capo al Fraccavento e che la sua misura sia stata rapportata anche al valore della rinuncia al regresso.

Per altro verso, la sola concomitanza tra la stesura del ricorso per l'omologa dell'accordo di [redacted] il deposito dell'istanza di accesso alle procedure da sovraindebitamento non può essere valutata come elemento che indirizzi ad una qualificazione delle clausole contenute nell'accordo di [redacted] in termini di atto in frode ai creditori. In merito, infatti, non sono emerse ulteriori circostanze dalle quali desumere che la [redacted] Al

contrario, emerge che il reclamante abbia mutato la propria residenza rispetto alla precedente presso [REDACTED]

Il reclamo merita, pertanto, accoglimento.

Passando all'esame della proposta di accordo, con decreto del 27 luglio 2022 era stata dichiarata l'inammissibilità del piano del consumatore proposto in data 15 marzo 2022 da Fraccavento Salvatore, con l'ausilio del professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi dott. Barbagallo Orazio Lorenzo, stante l'assenza del requisito della meritevolezza, e disposta l'istruzione della domanda subordinata di accordo con i creditori ex artt. 7 e ss. della legge 3/2012, poi rigettata con il provvedimento oggetto del presente reclamato.

Va ritenuto che il debitore non sia assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod. e che lo stesso versi in una situazione di indebitamento strutturalmente esorbitante, con una sostanziale impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni contratte, essendo la complessiva situazione debitoria pari ad euro 161.387,13 (di cui euro 82.020,17 per i creditori privilegiati ed euro 79.366,96 per i creditori chirografari);

Il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato, fruendo [REDACTED] di uno stipendio netto mensile (nel corso dell'anno 2021) di circa 1.719,00 euro. Egli, inoltre, risulta proprietario di una quota indivisa pari al 50% di un appartamento destinato a civile abitazione sito [REDACTED] via [REDACTED] (censito al NCEU del Comune [REDACTED] categoria A/2, 110 mq, rendita 411,87) del valore stimato per l'intero di euro 61.600, nonché unico proprietario dell'autovettura [REDACTED] del valore di euro 1.500,00.

Per il mantenimento del ricorrente, il gestore della crisi ha stimato essere necessaria la somma di circa euro 1.025,00 mensili, comprensiva dell'[REDACTED] con il conseguente accantonamento di euro 600,00 per l'adempimento dell'accordo.

Con l'omologazione dell'accordo, il ricorrente, a fronte del montante debitorio complessivo sopra indicato, s'impegna a corrispondere in favore dei creditori la somma complessiva di euro 101.641,00, secondo la tabella che segue:

#	Debito	Creditore	Debito residuo	% Stralcio	Abbattimento Proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Importo rata mensile media
1	Carta di credito - [REDACTED] (Chirografario)	Agos Ducato Spa	5.154,74	75,00%	3.866,06	1.288,68	120	11,29
2	Carta di credito - [REDACTED] (Chirografario)	IFIS NPL- ex Findomestic Banca S.p.A	5.584,83	75,00%	4.188,62	1.396,21	120	12,23
3	Apertura di credito [REDACTED] (Chirografario)	Kruk Italia srl- ex Unicredit Spa	7.351,65	75,00%	5.513,74	1.837,91	120	16,10
4	Apertura di credito [REDACTED] (Chirografario)	Banca San Francesco Credito Cooperativo	5.036,58	75,00%	3.777,44	1.259,14	120	11,03

5	Mutuo Ipotecario immobiliare del [REDACTED] (Privilegiato Immobiliare)	Banca San Francesco Credito Cooperativo	78.135,35	0,00%	0,00	78.135,35	186	453,65
6	Cessione del quinto Chirografaria [REDACTED] (Chirografario)	IBL Banca - Istituto bancario del lavoro	20.480,00	75,00%	15.360,00	5.120,00	120	44,85
7	prestito Delega Chirografaria [REDACTED] (Chirografario)	IBL Banca - Istituto bancario del lavoro	25.038,00	75,00%	18.778,50	6.259,50	120	54,84
8	Mutuo chirografario [REDACTED] (Chirografario)	Santader Consumer bank Spa	9.295,66	75,00%	6.971,74	2.323,92	120	20,36
9	Debiti commerciali - Fornitori [REDACTED] (Chirografario)	WIND TRE S.P.A. socio unico	429,99	75,00%	322,49	107,50	120	0,94
10	Debiti commerciali - Fornitori del 11/12/2020 (Chirografario)	Edison Energia	295,45	75,00%	221,59	73,86	120	0,65
11	Tributi del [REDACTED] (Privilegiato Mobiliare)	Riscossione Sicilia S.P.A.	735,82	0,00%	0,00	735,82	120	6,45
12	Debiti commerciali - Fornitori [REDACTED] (Chirografario)	ENEL ENERGIA S.P.A.	700,06	75,00%	525,04	175,02	120	1,53
13	Tributi del [REDACTED] (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Ramacca	2.969,00	0,00%	0,00	2.748,11	120	24,07
14	Tributi Canone TV [REDACTED] (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate	180,00	0,00%	0,00	180,00	120	1,58
Totale			€161.166		€59.525,2	€101.641	€125	€586,50

Al superiore importo vanno aggiunte le spese in prededuzione per la proposizione del ricorso avente ad oggetto l'accordo per la composizione della crisi, per complessivi euro 11.675,70, secondo il seguente prospetto:

Prospetto Consolidamento Debiti

#	Debito	Debito residuo	Debito residuo proposto	N. rate	Importo rata mensile media
1	Compenso OCC	8.162,37	8.162,37	24	340,10
2	Gestione Conto Corrente	240,00	240,00	24	10,00
3	Compensi Professionisti	3.348,80	3.348,80	24	139,53
Totale		€11.675,7	€11.675,7	24	€486,49

In sintesi, con la proposta di accordo, il debitore si impegna a corrispondere, nell'arco temporale di ventiquattro mesi dall'omologa l'importo in prededuzione di euro 11.675,70, con una rata mensile di euro 486,49; dal venticinquesimo mese per i successivi centoventi mesi, l'importo di euro 101.641,00, con una rata mensile media di euro 586,50, comprensiva dei 453,65 euro della rata di mutuo ipotecario e degli interessi all'1%, alla quale verranno aggiunti 10,00 euro mensili per la gestione del conto corrente.

L'esperto nominato dall'O.C.C. ha documentato di aver provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni di legge ed ha quindi attestato che la proposta di accordo ha ottenuto una percentuale di voti (anche tacitamente) favorevoli pari al 71,80% di quelli complessivi e quindi oltre la soglia di cui all'art. 11, comma II, della legge 3/2012, computando il voto del creditore ipotecario.

Al riguardo, è d'uopo precisare che quest'ultimo è stato considerato ai fini del calcolo delle maggioranze, in quanto il pagamento dell'intero credito ma con dilazione ultrannuale, dunque oltre i termini consentiti dall'art. 8, comma IV, l. 3/2012, costituisce una forma di soddisfazione non integrale del credito che giustifica l'assimilazione del creditore ipotecario a quello chirografario (Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834).

Quanto alle osservazioni presentate da IBL Banca S.p.A., appare opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 12, comma 3ter, l. 3/2012, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124bis T.U.B. non può presentare osservazioni o reclamo in sede di omologa, salvo che per far valere l'inammissibilità della proposta per il compimento di atti dolosi del creditore; circostanza quest'ultima che, come sopra argomentato, è stata esclusa.

Secondo la disposizione del T.U.B. appena citata, *“il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”* e ciò sia prima della conclusione del contratto di credito sia se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto. Ne deriva un costante obbligo di aggiornamento delle informazioni

finanziarie relative al consumatore da parte dell'ente finanziatore, ogni qualvolta intenda procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Si ritiene che l'onere di verifica gravante sull'istituto di credito sia particolarmente pregnante, sia sulla base dell'interpretazione letterale della norma che lo impone sia in quanto trattasi di soggetto specializzato, collocato nella maggior parte dei casi in una posizione di asimmetria informativa rispetto alla controparte negoziale.

Al riguardo, vanno condivise le argomentazioni rese dal Tribunale di Pisa in data 20 aprile 2023 in ordine ai doveri gravanti sull'istituto erogatore derivanti dall'art. 124bis T.U.B.: *“La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd. CRIF istituita presso la Banca d'Italia.*

È la stessa norma che pone come mera eventualità il ricorso a informazioni rivenienti dal consumatore (“se del caso”) e a stabilire che il ricorso alle banche dati pertinenti dev'essere adito in tutti i casi in cui risulta necessario. Ciò non tanto sul presupposto di una (presunta) massima di esperienza che riconosce l'inaffidabilità consumatore quanto nella consapevolezza che questi, spesso trattandosi di soggetto comune e non culturalmente attrezzato ed economicamente organizzato, potrebbe essere indotto a trascurare alcuni debiti contratti. Anche nella ulteriore consapevolezza che i mezzi a disposizione degli istituti di credito possono largamente superare e rimediare la parzialità delle informazioni eventualmente fornite dal consumatore. E a tanto l'istituto è tenuto non solo in ossequio alla norma richiamata bensì anche dell'art. 1125 c.c. il quale implicitamente pone in capo al creditore obblighi di comportamenti tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno.

La necessità del ricorso a banche dati pertinenti d'altronde si appalesa tutte le volte in cui il richiedente risulta sconosciuto all'istituto di credito il quale in tal caso dovrà effettuare una prima e nuova due diligence del proprio contraente”.

Nel caso di specie, il creditore opponente è venuto meno al proprio dovere sia al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo [REDACTED], sia al momento della sottoscrizione del successivo contratto di mutuo avente [REDACTED]. Nel

modulo sottoposto al cliente in data 07.04.2017 (prodotto dalla parte reclamata) si richiede allo stesso di comunicare l'esistenza delle sole posizioni debitorie che determinano una trattenuta nella busta paga. Appare, quindi, evidente che la base informativa assunta dal creditore per la propria valutazione sia stata parziale, a monte nella quantità e qualità di informazioni richieste al possibile cliente, a valle non risultando documentata alcuna ricerca presso le banche dati di settore. Occorre poi sottolineare che, anche nel 2018, l'istituto mutuante avrebbe dovuto procedere ad una nuova valutazione del merito creditizio in maniera completa, dal momento che l'erogazione del secondo finanziamento, anche sulla base della comune esperienza, non può che aggravare l'esposizione debitoria del contraente in termini di sostenibilità del rapporto percentuale tra rata e debito. A fortiori, a fronte della diminuzione dello stipendio del Fraccavento (cfr. buste paga in atti e relazione dell'O.C.C.). L'I.B.L. Banca S.p.A. ha prodotto un documento del 17.08.2018 concernente il questionario per il merito creditizio, ma lo stesso è solo parzialmente compilato, in particolare risultano vuoti i campi dedicati alla situazione personale e reddituale del richiedente. In ogni caso, come sopra specificato, avrebbe dovuto effettuare precise indagini sull'esposizione debitoria del consumatore, soprattutto a fronte di una generica risposta negativa in ordine alla sussistenza di altri finanziamenti non risultanti da busta paga ed essendo già a conoscenza dell'esistenza di un pregresso finanziamento con la medesima banca.

Dalle superiori considerazioni emerge la violazione da parte dell'IBL Banca S.p.A. dell'art. 124bis T.U.B., con la conseguenza che le contestazioni mosse nel merito alla proposta di accordo presentata dall'odierno reclamante non possono essere oggetto di accertamento, alla luce del disposto dell'art. 12, comma 3ter, l. 3/2012.

Trattandosi di accordo per la composizione della crisi - in cui non è previsto alcun controllo da parte del Giudice sulla meritevolezza del debitore, essendogli demandata soltanto la verifica della ricorrenza delle condizioni di legge, non essendoci nel caso in esame contestazioni validamente proposte - ed avendo l'esperto attestato la definitiva fattibilità della proposta di accordo, quest'ultimo può essere omologato.

L'adempimento della proposta verrà effettuato mediante trattenute mensili sulla retribuzione (operate direttamente dal datore di lavoro del ricorrente, previa acquisizione del relativo consenso) da versare su un conto corrente vincolato alla procedura, all'uopo aperto a cura del professionista incaricato (che espressamente viene a ciò autorizzato) con il successivo riparto in favore dei creditori, secondo l'entità, le modalità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta.

Sarà poi compito del professionista incaricato in sostituzione dell'O.C.C. risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo nonché vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012.

Va confermata la sospensione delle procedure esecutive eventualmente pendenti e va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive in danno del ricorrente per l'intera durata dell'accordo.

Le spese seguono il principio della soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di bassa complessità, secondo i valori minimi, tenuto conto delle attività effettivamente prestate.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria difesa, eccezione e conclusione disattesa accoglie il reclamo e, per l'effetto, visto l'art.12 della legge n. 3/2012:

- omologa l'accordo proposto da Fraccavento Salvatore, il quale effettuerà i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;
- attribuisce al gestore della crisi nominato dall'O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
- dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico del ricorrente nonché tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure esecutive in danno del reclamante per l'intera durata dell'accordo.
- condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.150,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Caltagirone nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Oriana Calvo

IL PRESIDENTE

dott.ssa Concetta Grillo